

REGOLAMENTO (CEE) N. 3285/87 DELLA COMMISSIONE**del 30 ottobre 1987****che proroga la sospensione della fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione di alcuni cereali esportati sotto forma di paste alimentari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 7, primo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2223/86 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3, primo comma,

considerando che l'articolo 16, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 2727/75, nonché l'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3035/80, prevedono la possibilità di sospendere l'applicazione delle disposizioni relative alla fissazione anticipata della restituzione per i prodotti di base esportati sotto forma di talune merci;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2956/87 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento

(CEE) n. 3109/86 ⁽⁶⁾, ha sospeso la fissazione in anticipo delle restituzioni all'esportazione per il frumento tenero ed il frumento duro esportati sotto forma di paste alimentari della voce 19.03 della tariffa doganale comune; che i motivi che hanno condotto a questa sospensione sono tuttora validi e che è pertanto necessario mantenere questa misura per una durata limitata che consenta di seguire la situazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La data del 3 novembre 1987, indicata all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2956/87 modificato è sostituita dalla data del 16 novembre 1987.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 novembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1987.

Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 40.

⁽³⁾ GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU n. L 194 del 17. 7. 1986, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 279 del 2. 10. 1987, pag. 10.

⁽⁶⁾ GU n. L 294 del 17. 10. 1987, pag. 24.